Repert. n. 719/2022 del 20/09/2022

N. R.G. 592/2019



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE

La Corte di appello civile così composta

Dott.ssa Claudia Matteini Presidente

Dott.ssa Paola de Lisio Consigliere

Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 592/2019

tra:

2MSTUDIO ASSOCIATI (P. IVA 03035950546), in persona del legale rappresentante p.t. ANDREA MORGANTINI (C.F. MRGNDR68T07F935B) e ANDREA SAVIANI (C.F. SVNNDR81M13D653K), rappresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco Angeli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Foligno, Via Garibaldi, n.85, come da procura a margine dell'atto di impugnazione del lodo arbitrale

Appellante

e

DIEGO SIMONI (C.F. SMNDGI79B07F935Z) rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Caforio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Bartolo, n. 10, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello

Appellato

Oggetto: impugnazione lodo nazionale *ex.* art. 828 cpc

Conclusioni delle parti

Come nelle note depositate per l'udienza del 10.3.2022

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione ritualmente notificato, 2MSTUDIO ASSOCIATI interponeva appello avverso il lodo arbitrale emesso in data 12/6/2019 e notificato in data 17/6/2019.

L'appellante premetteva che aveva ricevuto da parte dell'odierno appellato, Simoni Diego (titolare del diritto di comproprietà dell'immobile di cui si dirà), oltre che da parte dei genitori Simoni Amadio (altro titolare del diritto di comproprietà) e Severini Maria (titolare del diritto di usufrutto), l'incarico di provvedere alle incombenze amministrative e tecniche per la realizzazione di un immobile plurifamiliare sul loro terreno sito in Norcia alla Via dell'Ospedale, come da disciplinare di incarico professionale del 5/10/2009 e precisava che tale disciplinare era stato firmato solo da esso appellante, essendo ciò sufficiente per la presentazione della documentazione al Comune di Norcia e che l'importo dovutogli per le predette attività era pari a € 78.280,41. Aggiungeva lo studio appellante che l'odierno appellato ed i suoi genitori si erano resi inadempienti al pagamento delle sue spettanze professionali sicché era stato costretto a notificare loro un decreto ingiuntivo, cui aveva fatto seguito da parte loro l'instaurazione del giudizio di opposizione iscritto al n. RG. n.818/2014 del Tribunale di Spoleto. Precisava inoltre il 2M STUDIO ASSOCIATI che tale giudizio si era concluso con la declaratoria del difetto di legittimazione passiva di Simoni Amadio e Severini Maria nonché con la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto n.110/2014 in ragione della competenza, prevista dal disciplinare di incarico professionale, del Collegio arbitrale.

Parte appellante deduceva poi di avere quindi promosso la procedura arbitrale nei confronti di Simoni Diego e di aver impugnato la sentenza del Tribunale di Spoleto innanzi alla Corte di Appello di Perugia nei soli confronti di Simoni Amadio e Severini Maria, evidenziando che la Corte, con sentenza n.222/2019, aveva riformato la pronuncia del Tribunale di Spoleto dichiarando sussistente la loro legittimazione passiva in virtù della validità ed efficacia del conferimento dell'incarico sebbene da loro non sottoscritto e li aveva condannati al pagamento in suo favore di € 42.989,32 − oltre interessi legali dalla data della domanda monitoria − a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese, ritenendole legittime, compensando integralmente le spese processuali fra le parti. Per quanto concerneva invece il procedimento arbitrale, l'odierno appellante premetteva che questo era stato avviato in data 17/3/2015 e che si era concluso con la declaratoria di nullità del disciplinare, con condanna di esso 2M Studio Associati a restituire a Simoni Diego un acconto di € 3.000,00 già ricevuto e con condanna di quest'ultimo al pagamento del compenso in suo favore ma per le sole attività non progettuali svolte, compenso ritenuto pari a € 14.562,24; il tutto con compensazione delle spese.

Ciò posto la 2M Studio Associati con il primo motivo di appello deduceva la nullità del lodo anzitutto per l'incompatibilità di un membro del Collegio Arbitrale, nella persona dell'Architetto Luca Balsana, avendo egli svolto, proprio su incarico dell'odierno appellato Simoni Diego, l'attività di



progettazione strutturale e la direzione dei lavori inerenti l'edificio plurifamiliare in questione; in ogni caso, l'appellante precisava che il Balsana aveva avuto un proprio preciso interesse ad assumere l'incarico, essendosi avvalso dell'attività professionale dei geometri Andrea Morgantini e Andrea Saviani, legali rappresentanti di esso studio 2M. Lo stesso evidenziava altresì la validità della scrittura privata del 5/10/2009, rilevando che su tale validità, già accertata dal Tribunale di Spoleto, si era formato il giudicato, tanto che il predetto Tribunale aveva individuato il *petitum* della causa nella sola questione relativa al mancato pagamento della parcella ai tecnici; inoltre, precisava che lo stesso disciplinare aveva limitato la competenza del Collegio Arbitrale alle controversie in merito all'espletamento dell'incarico ovvero al pagamento dei compensi, deducendo dunque l'incompetenza dello stesso in punto di verifica della validità o meno del contratto e della relativa clausola compromissoria.

Con il secondo motivo di appello lo studio 2M censurava il lodo per la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 del R.D. n.274/1929 in quanto la prestazione effettivamente eseguita dai tecnici non aveva avuto ad oggetto né una progettazione esecutiva né una progettazione strutturale né una direzione lavori di opere cementizie, pacificamente di competenza di architetti e ingegneri, bensì un'attività diversa, di cui alla notula pro-forma (cfr. in atti), di pertinenza dei geometri.

Con il terzo motivo di appello lamentava poi la violazione e/o falsa applicazione del D.M. n.140/2012, del D.M. n.596/1993 e della L. n.144/1949 in quanto il Collegio arbitrale li aveva disattesi applicando la tariffa professionale del 1990 dato che la tariffa per le prestazioni professionali dei geometri era disciplinata dalla L. n.27/2012, di conversione del D.L. n.1/2012, e deduceva anche la violazione dell'art. 1362 cc nella parte in cui gli Arbitri avevano totalmente disapplicato le pattuizioni ivi contenuto in punto di individuazione della tariffa professionale applicabile.

Infine lo studio appellante censurava il lodo anche in ragione dell'errata individuazione, effettuata dal Collegio ai fini della determinazione dei pagamenti dovuti, delle attività progettuali e di quelle non progettuali.

Concludeva quindi chiedendo, in via principale, condannarsi Simoni Diego al pagamento dell'eseguita prestazione professionale, oltre gli interessi moratori e, in subordine, condannarsi lo stesso al pagamento delle prestazioni rese a suo favore eventualmente a titolo di indebito arricchimento; in ogni caso, con vittoria di spese, funzioni e onorari.

Si costituiva Simoni Diego eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnativa avversaria, e dunque anche di tutti i motivi di appello, per la violazione degli artt. 828, 829 e 830 cpc, così come novellati dal D. Lgs. n.40/2006: il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale – spiegava – è un giudizio a critica vincolata e pertanto proponibile esclusivamente per determinati errores in procedendo ai sensi dell'art. 829, co. 1 cpc, nonché per l'inosservanza delle regole di diritto



di cui al co. 3 della stessa disposizione. Inoltre, sottolineava che il presente giudizio è di natura tendenzialmente rescindente, potendo la Corte d'Appello riesaminare il merito della controversia solo nelle ipotesi di cui all'art. 830, co. 2 cpc; eccepiva altresì che l'eccezione di incompatibilità rispetto alla carica di arbitro in capo al Balsana non era stata motivata, né provata, evidenziando tra l'altro che la ricusazione dell'arbitro avrebbe dovuto essere proposta entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica della sua nomina o dalla conoscenza sopravvenuta della causa di ricusazione *ex*. art. 815, co. 3 cpc.

Nel merito deduceva che: circa la validità del disciplinare di incarico professionale, il Tribunale di Spoleto, oltre a non avere la competenza per accertarla, non si era pronunciato in merito e di conseguenza nessun giudicato poteva essersi formato sul punto; la cognizione arbitrale comprendeva la validità del contratto di conferimento dell'incarico in quanto l'odierno appellato aveva eccepito, sin dalla sua prima difesa, la sua nullità, rilevando come l'attività progettuale svolta esulasse dai limiti di competenze dei geometri ex art. 16 del R.D. 264/1929, precisando ad abundantiam che ad ogni modo la cognizione de qua si estendeva a qualsiasi aspetto attinente alla clausola compromissoria. Ancora, contestava la deduzione relativa alla violazione dell'art. 16 del R.D. n.274/1929 da parte del Collegio arbitrale, il quale aveva invece correttamente dichiarato la nullità del contratto avente ad oggetto la progettazione e la direzione dei lavori dell'edificio in questione da realizzarsi in cemento armato, con l'esclusione del compenso professionale per l'attività svolta, sottolineando anzitutto che l'asserita distinzione tra progettazione edilizio-architettonica e progettazione strutturale ed esecutiva non trovava riscontro nel testo della citata normativa. Aggiungeva poi che il contratto di incarico professionale di cui si discute era stato stipulato in data 5/10/2009, cioè prima che il D.lgs. n.212/2010 avesse abolito il R.D. n.2229/1939, che impediva ai geometri di progettare e dirigere lavori di opere in cemento armato, come quelle relative all'edificio oggetto della presente causa; inoltre, il suddetto decreto non poteva essere applicato retroattivamente perché aveva una portata innovativa rispetto all'art. 16 del R.D. n.274/1929 e, pur volendolo applicare, la costruzione oggetto della presente controversia non rientrava tra quelle modeste, per le quali era stata appunto estesa la competenza dei geometri. Rilevava poi il Simoni la condivisibilità delle argomentazioni del lodo impugnato secondo cui doveva trovare applicazione la tariffa professionale del 1990 e non già il D.M. n.140/2012 in quanto il Collegio arbitrale aveva correttamente interpretato la pattuizione contrattuale in base alla quale "in caso di variazioni alla tariffa si applica quella vigente al momento della firma del disciplinare", non disattendendo la volontà delle parti e dunque nel rispetto dell'art. 1362 cc.; precisava la pretestuosità del richiamo alla sentenza della Corte d'Appello di Perugia in quanto trattasi di sentenza non ancora passata in giudicato, essendo sub iudice.



Concludeva quindi chiedendo, in via principale, rigettarsi l'impugnativa per nullità del lodo in quanto inammissibile e infondata e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta nullità del lodo, confermarsi la competenza del Collegio arbitrale e la convenzione di arbitrato ai sensi dell'art. 830, co. 2 cpc e, in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di declaratoria di nullità del lodo e di apertura della fase rescissoria ai sensi dell'art. 830, co. 2 cpc, accogliersi le domande proposte in sede arbitrale e, in ogni caso, condannarsi 2M Studio Associati ai sensi dell'art. 96, co. 3 cpc. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.

All'udienza del 10/3/2022 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che l'art.827, comma 1, cpc prevede che "Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo." e l'unica ipotesi configurabile nella specie, alla luce del tenore dell'atto di appello in esame, è l'impugnazione del lodo in questione per nullità. Tale tipo di impugnativa è proponibile però solo in relazione ad uno dei motivi tassativamente enucleati dall'art. 829, co. 1 cpc, nessuno dei quali viene astrattamente in rilievo nell'atto di appello dello studio 2M ad eccezione dei motivi di cui al n.4 del citato art.829 cpc (di cui si dirà *infra*).

Il Collegio ritiene infatti che l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da Simoni Diego sia fondata anzitutto in relazione alle doglianze concernenti la posizione dell'arbitro Balsana Luca: parte appellante ha infatti dedotto la sua incompatibilità in quanto lo stesso aveva ricoperto, proprio con riferimento alla realizzazione dell'edificio plurifamiliare in questione, l'incarico, conferitogli dall'odierno appellato, di progettista strutturale e direttore dei lavori e, proprio in tale veste, si era anche avvalso dell'apporto dei geometri dello studio 2M. In merito osserva infatti il Collegio che, per quanto la posizione del Balsana possa destare perplessità, non sarebbe in ogni caso possibile esaminare in questa sede la corrispondente questione di nullità del lodo poiché l'art. 815, comma 3, cpc prevede che in tali casì "La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.", cosa che non era stata fatta dallo studio 2M all'indomani della nomina del Balsana quale componente del Collegio arbitrale, con la conseguenza che tale questione non può essere ora sottoposta al giudice di appello; l'art.829, comma 1, n.2 prevede infatti che le questioni inerenti la nomina degli arbitri possono provocare la nullità purché essa "sia stata dedotta nel giudizio arbitrale", ciò che nella specie, si ripete, non era avvenuto.

Quanto poi alle dedotte violazioni di legge da parte degli arbitri si rileva che l'art.829, commi 3 e 4, cpc prevede che "L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della



Sentenza n. 471/2022 pubbl. il 20/09/2022 RG n. 592/2019

Repert. n. 719/2022 del 20/09/2022

controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E' ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni all'ordine pubblico. per contrarietà L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è sempre 1) nelle 409: ammessa: controversie previste dall'articolo 2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia di che ρuò essere oggetto convenzione di arbitrato. non Nelle controversie previste dall'articolo 409, il lodo è soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi.". Ebbene, nella specie le parti non avevano previsto la possibilità di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia né una tale possibilità risulta contemplata dalla legge giacché, come sopra visto, la stessa è ammessa solo con riferimento alle controversie previste dall'art.409 o sulle questioni pregiudiziali su indicate; ne consegue l'inammissibilità dell'appello anche in riferimento a tali doglianze.

Residua quindi da esaminare la deduzione di parte appellante inerente la pretesa nullità del lodo per avere gli arbitri dichiarato la nullità del conferimento di incarico in suo favore laddove nella clausola compromissoria erano state ad essi devolute solo le questioni inerenti lo svolgimento dell'incarico ed il pagamento dei relativi compensi: una tale doglianza appare infatti astrattamente inquadrabile nell'ambito del motivo di nullità di cui all'art.829, comma 1, n.4 con riferimento alla prima delle ipotesi ivi contemplate, quella relativa al caso in cui "il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato.".

La Corte non ritiene però sussistente tale ipotesi di nullità e ciò in ragione del fatto che, anche ove il petitum di una domanda attenga a questioni inerenti la fase esecutiva del contratto, le stesse sono comunque configurabili solo presupponendo la validità del contratto, profilo, questo, che pertanto è sempre rilevabile d'ufficio anche ove non abbia formato oggetto di una specifica doglianza in tal senso. Sul punto può utilmente farsi riferimento alla sentenza n.26242/14 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione secondo cui "Nelle azioni di impugnativa negoziale l'oggetto del giudizio è dunque costituito dal negozio, nella sua duplice accezione di fatto storico e di fattispecie programmatica, e (con esso) dal rapporto giuridico sostanziale che ne scaturisce" sicché, pur ove venga proposta una domanda di adempimento, o di risoluzione per inadempimento, del contratto, il Giudice può e deve sindacare sia la fase esecutiva dello stesso, direttamente posta alla sua attenzione, sia la validità del negozio, presupposto necessario perché vi possa essere una pronuncia in punto di adempimento/inadempimento. Partendo da tali principi le Sezioni unite avevano tratto la conclusione che, di regola, dovesse tenersi fermo l'orientamento di cui ad una precedente pronuncia delle stesse Sezioni unite (cfr. Cass. civ. n.14828 del 4 settembre 2012), che – pronunciandosi in materia di risoluzione del contratto, questione attinente comunque alla relativa fase esecutiva - aveva affermato



Sentenza n. 471/2022 pubbl. il 20/09/2022 RG n. 592/2019

Repert. n. 719/2022 del 20/09/2022

il seguente principio di diritto: "alla luce del ruolo che l'ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell'assetto negoziale, e atteso che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l'esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti ex actis, una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso". Ne consegue che la clausola compromissoria che devolva agli arbitri le questioni relative

all'adempimento del contratto, nella specie in particolare al pagamento dei compensi asseritamente non versati, devolve automaticamente agli stessi anche ogni valutazione sull'ineludibile presupposto della domanda di adempimento, ossia la validità del contratto, rilevabile in ogni caso anche nel giudizio arbitrale; del resto nessuna pronuncia di condanna al pagamento del compenso richiesto potrebbe essere emessa se non sulla base della verifica in ordine alla validità del titolo in virtù del quale tale pagamento viene richiesto.

Tutto ciò vale a maggior ragione nella specie, ove si è in presenza di un arbitrato rituale, nel quale cioè gli arbitri erano tenuti a decidere secondo diritto, vale a dire dovendo quindi applicare, in presenza di una domanda di adempimento del contratto, tutti i principi su indicati e consolidati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Del resto è appena il caso di evidenziare che, diversamente opinando sarebbe consentito ad un Collegio arbitrale di apprestare tutela ad un contratto in cui venisse demandato a geometri l'esecuzione di prestazioni che, nell'interesse della pubblica incolumità, sono riservate ad altre figure professionali (tale rilievo ovviamente non implica alcun accertamento in merito all'eventuale effettuazione, da parte dei geometri, di prestazioni cui non erano abilitati non essendo possibile in questa sede, per quanto sopra evidenziato circa i limiti posti dalla legge all'appello proposto nei confronti di un lodo, riesaminare il merito della decisione arbitrale).

Le spese – liquidate tenendo conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e dell'assenza della fase istruttoria - seguono la soccombenza.

La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.595/2019 R.G., così dispone:

- dichiara l'inammissibilità dell'appello con riferimento alle doglianze relative alla nomina dell'arbitro Balsana ed in relazione alle dedotte violazioni di legge da parte degli arbitri;
- rigetta per il resto l'appello;
- condanna la 2M Studio alla rifusione delle spese processuali sostenute da Simoni Diego che si liquidano in € 4300,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;



Sentenza n. 471/2022 pubbl. il 20/09/2022 RG n. 592/2019

Repert. n. 719/2022 del 20/09/2022

- dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 *quater* D.P.R. n.115/2002.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 2/9/22.

Il Consigliere rel.

Dott.ssa Ombretta Paini

La Presidente

Dott.ssa Claudia Matteini



